



ODG

N. 793

ricognizione delle concessioni e moratoria sull'incremento dei prelievi di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento

Presentato da:

MARRO GIULIA (prima firmataria) 31/07/2026, RAVINALE ALICE 31/07/2026, CERA VALENTINA 31/07/2026, ROSSI DOMENICO 31/07/2026, CALDERONI MAURO 31/07/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 31/07/2026

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 793

Collegato al disegno di legge regionale n. 145 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”

*ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell’articolo 103 del Regolamento interno,*

Oggetto: ricognizione delle concessioni e moratoria sull’incremento dei prelievi di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali nel territorio piemontese;
- la normativa regionale vigente non stabilisce un limite quantitativo complessivo alle portate e ai volumi annui assentibili per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento;
- il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R disciplina la certificazione dei quantitativi imbottigliati, la determinazione dei relativi canoni e l’installazione di misuratori in ingresso agli stabilimenti.

Considerato che

- i quantitativi imbottigliati, sui quali sono calcolati i canoni, non coincidono necessariamente con le portate massime e con i volumi annui autorizzati nei singoli titoli concessori;
- non risulta attualmente disponibile in forma pubblica, aggregata e omogenea una ricognizione regionale che riporti, per ciascuna concessione, le portate assentite, i volumi massimi autorizzati, i quantitativi effettivamente utilizzati e imbottigliati e lo stato quantitativo dei corpi idrici interessati;
- in assenza di tale quadro conoscitivo non è possibile determinare in modo adeguatamente fondato un limite massimo regionale alle portate e ai volumi complessivamente assentibili.

Rilevato che

- la crescente frequenza dei periodi di siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici rendono necessario rafforzare la tutela quantitativa delle risorse idriche sotterranee;
- la programmazione dei prelievi deve essere definita tenendo conto della capacità di ricarica degli acquiferi, dei bilanci idrici, della priorità degli usi destinati al consumo umano e delle esigenze di conservazione degli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee;
- appare pertanto opportuno evitare un ulteriore incremento della capacità estrattiva autorizzata nelle more della ricostruzione del quadro concessorio e dell'approvazione di una disciplina regionale complessiva.

Impegna la Giunta regionale

1. a completare, entro centottanta giorni dall'approvazione del presente ordine del giorno, una ricognizione delle concessioni vigenti di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, indicando per ciascuna concessione:
 - la localizzazione, il titolare, la durata e la data di scadenza;
 - la portata media e massima assentita e il volume massimo annuo autorizzato;
 - i quantitativi complessivamente utilizzati;
 - i quantitativi imbottigliati e certificati;
 - lo stato quantitativo del corpo idrico interessato e le eventuali condizioni di criticità, anche in relazione ai periodi di siccità;
2. a pubblicare gli esiti della ricognizione sul sito istituzionale della Regione, in formato aperto e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei segreti tecnici e commerciali, nonché a trasmetterli alla Commissione consiliare competente;
3. a presentare al Consiglio regionale, entro novanta giorni dal completamento della ricognizione, una proposta normativa volta a definire:
 - il limite massimo complessivo regionale delle portate e dei volumi annui assentibili;
 - i criteri per il rilascio di eventuali nuove concessioni;
 - le modalità di verifica, in sede di rinnovo, della corrispondenza tra i quantitativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati;
 - le misure necessarie a tutelare gli acquiferi maggiormente vulnerabili e a garantire la priorità degli usi destinati al consumo umano;

4. nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale e nei limiti delle competenze e della normativa vigente, ad adottare gli atti di propria competenza affinché non siano autorizzate nuove concessioni o varianti, ampliamenti e rinnovi che comportino un incremento delle portate o dei volumi massimi annui già assentiti;

5. a garantire che tale indirizzo non pregiudichi i subentri, le volture e i rinnovi senza incremento dei quantitativi autorizzati, le attività temporanee di ricerca e indagine prive di sfruttamento commerciale ordinario e le varianti finalizzate alla riduzione dei prelievi o al miglioramento della sostenibilità ambientale;

6. a evitare, fino all'approvazione della nuova disciplina regionale, la riassegnazione delle disponibilità derivanti dalla rinuncia, dalla decadenza o dalla riduzione dei quantitativi precedentemente assentiti.